



## Modello di organizzazione, gestione e controllo

<b>Ciclo di emissione</b>	<b>Funzione</b>	<b>Data</b>	<b>Firma</b>
Redatto da: Chiara Gentile	231 Regulatory Affairs di Gruppo	02/2024	Firmato
Verificato da:  Joseph Malvisini  Umberto Del Zanno	Risk & AML  CLO	02/2024	Firmato
Approvato da: CdA	Consiglio di Amministrazione	01/03/2024	

<b>Classificazione</b>	<b>Archiviazione</b>
	Archiviata presso: Legal 231

<b>Rev. N.</b>	<b>Oggetto della revisione</b>	<b>Data</b>
1.0	Prima versione	01/03/2024

## Indice

Premessa .....	3
<b>1. INTRODUZIONE AL D.LGS. N. 231/01.....</b>	<b>5</b>
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento .....	5
1.2. I destinatari della normativa.....	8
1.3. Reati previsti dal Decreto .....	10
1.4. Le Sanzioni previste dal decreto .....	31
1.5. Il Modello Organizzativo di Gestione e di Controllo e l'esonero di responsabilità .....	32
<b>2. LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>33</b>
2.1. Linee Guida di Confindustria.....	33
2.2. Linee guida del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) .....	34
<b>3. AULAB S.R.L. ....</b>	<b>34</b>
<b>4. FUNZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO.....</b>	<b>34</b>
4.1. Dichiarazione programmatica.....	34
4.2. Finalità del Modello.....	35
4.3. Modalità di modifica e integrazione del Modello.....	36
4.4. Rapporto con il Codice Etico.....	36
<b>5. PROCESSI E ATTIVITÀ A RISCHIO, FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE     CONFIGURABILI .....</b>	<b>37</b>
<b>6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>43</b>
6.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza .....	43
6.2. Funzioni e poteri.....	44
6.3. Reporting nei confronti degli organi societari.....	46
6.4 Regole di funzionamento dell'OdV .....	46
6.5. Altre attività di controllo e reporting previste dalla legge o da regolamenti interni .....	47
6.6. Verifiche periodiche.....	47
6.7. Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo .....	48
<b>6. WHISTELBLOWING .....</b>	<b>50</b>
7.1 Soggetti autorizzati a segnalare .....	51
7.2 Oggetto della Segnalazione.....	51
7.3 Canali di trasmissione della segnalazione interna.....	52
7.4 Segnalazione Esterna.....	54
7.5 Sistema di protezione .....	55

---

<b>8. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>55</b>
8.1. Destinatari del Modello .....	55
8.2. Comunicazione .....	57
8.3. Formazione del personale .....	57
8.4. Informativa a collaboratori esterni e partners .....	58
<b>9. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO .....</b>	<b>58</b>
9.1. Premessa .....	58
9.2. Le violazioni sanzionabili.....	59
9.3. Criteri di commisurazione delle sanzioni .....	59
9.4. Ambito di applicazione del sistema disciplinare .....	60
9.5. Le sanzioni nei confronti dei dipendenti e collaboratori interni .....	60
9.6. Il procedimento disciplinare .....	61
9.7. Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti .....	61
9.8. Le sanzioni nei confronti di coloro che hanno la legale rappresentanza, l'amministrazione e/o il controllo della società e dei membri dell'Organismo di Vigilanza .....	62
9.9. Le sanzioni nei confronti di consulenti e dei terzi .....	62
9.10. Garanzie inerenti al sistema di segnalazione (c.d. "whistleblowing").....	62

Nel contesto generale delle attività inerenti al proprio sistema di Corporate Governance, Aulab S.r.l. (di seguito, *breviter* “Aulab” o la “Società”) ha adottato un Modello Organizzativo di Gestione e di Controllo (di seguito anche “Modello Organizzativo” o “Modello” o “MOG”) in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito denominato anche solo “Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”) e successive modificazioni, in materia di responsabilità delle società per gli illeciti amministrativi dipendenti da alcuni reati.

Il Modello risponde all'esigenza di:

- valutare gli impatti dell'introduzione del Decreto sull'organizzazione aziendale;
- analizzare il profilo di rischio delle attività aziendali svolte rispetto al pericolo di realizzazione dei reati presupposto;
- individuare le linee guida di un Modello organizzativo coerente con il Decreto, da completare ed implementare in fasi successive, anche in relazione ai normali possibili mutamenti dell'organizzazione aziendale.

Il presente Modello è strutturato in tre sezioni:

**Parte Generale:** contiene le informazioni generali sullo scopo, il funzionamento e le principali componenti del presente Modello.

**Parte Speciale:** indica l'insieme dei principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Aulab S.r.l., sono tenuti ad attenersi per la corretta applicazione del Modello, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/01;

**Procedura Whistleblowing:** illustra la procedura per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di comportamenti non conformi a quanto previsto dal Modello o dal codice etico, inclusa la commissione di reati o il pericolo di commissione di reati.

---

## PARTE GENERALE

### 1. INTRODUZIONE AL D.LGS. N. 231/01

#### 1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

Il D. Lgs. n. 231/01, emanato in data 8 giugno 2001, ha adeguato la normativa nazionale in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, alla Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, finalizzata alla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri ed alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il D. Lgs. n. 231/01, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto il concetto di responsabilità amministrativa degli Enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, ad opera di persone che rivestono funzioni di *“rappresentanza, di amministrazione o di direzione”* della Società o di una sua unità organizzativa *“dotata di autonomia finanziaria e funzionale”*, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la *“gestione e il controllo della stessa”* e, infine, da persone *“sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati”*. L'Ente, dunque, risponde dell'eventuale reato commesso in concorso con la persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Si tratta di un autonomo illecito amministrativo che delinea un sistema di responsabilità da colpa organizzativa, che sorge qualora il fatto criminoso possa ricondursi alla struttura.

Per tutti gli illeciti indicati nel D. Lgs. n. 231/01 è sempre prevista a carico dell'Ente l'applicazione di una sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, l'applicazione delle misure interdittive indicate nel successivo paragrafo 1.4.

Nel corso degli anni il D. Lgs. n. 231/01 si è arricchito di un numero sempre crescente di fattispecie di reato, la cui realizzazione può comportare una responsabilità amministrativa dell'Ente: al nucleo di reati originariamente previsto, si sono aggiunte altre fattispecie di reato che hanno comportato un ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa.

Le innovazioni più significative si sono avute certamente con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, il cd. *“Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”* (oggi integrato dal D. Lgs. n. 106/2009), con il quale, in attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato rimodulato il sistema sanzionatorio applicabile ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi

---

in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro introdotto dalla L. n. 123/2007.

Altra innovazione è costituita dal D. Lgs. n. 121/2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D. Lgs. n. 231/01 anche ai reati ambientali, recependo la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente ed introducendo l'art. 25 *undecies* al D. Lgs. n. 231/01, integrato successivamente dalla L. n. 68/2015.

Nel 2012, si è avuta l'introduzione di nuove fattispecie di reato come l'impiego di cittadini di paesi extracomunitari, il cui permesso di soggiorno risulti irregolare, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, la corruzione tra privati, e, più recentemente, l'autoriciclaggio.

Successivamente la L. n. 69/2015 ha modificato l'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/01 in materia di reati societari, riqualificando in delitto il reato di false comunicazioni sociali.

Nel 2016, con L. n. 199/2016 "*Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del lavoro nero dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*" è stato introdotto l'art. 603 *bis* c.p. relativo al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Nel 2017 è stata modificato l'art. 25 *ter* in materia di corruzione tra privati ed è stato aggiunto al D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25 *terdecies* "*Razzismo e xenofobia*".

Nel 2019, con L. n. 3/19 è stato integrato l'art. 25 del D. Lgs. n. 231/01 con l'introduzione tra i reati dell'art. 346 *bis* c.p. "*Traffico di influenze illecite*" ed è stato introdotto l'art. 25 *quaterdecies* "*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommesse e giochi*".

Tra le più recenti e significative innovazioni legislative sono da annoverare quella che ha introdotto l'art. 25 *quindiesdecies* sui "*Reati tributari*", aggiunto dalla L. n. 157/2019 ed integrato dal D. Lgs. n. 75/20, e l'art. 25 *sexiesdecies* sul reato di contrabbando, aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020: lo stesso testo di legge ha previsto, tra i reati presupposto indicati dall'art. 24 del Decreto, la frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.) nonché il peculato tra i reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D. Lgs. n. 231/01).

Ancora più di recente il D. Lgs. n. 184/21, entrato in vigore il 14 dicembre 2021, ha modificato il D. Lgs. n. 231/01 introducendo l'art. 25 *octies* 1. Il Decreto ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. A tal fine, con il comma 2 del D. Lgs. n. 184/21, il Legislatore ha incluso, nel Codice Penale, due nuove fattispecie di reato: l'art. 493 *ter* c.p. (*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*) e l'art. 493 *quater* c.p. (*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere*

---

*reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*); sempre con il comma 2 il Legislatore ha, inoltre, modificato il comma 2 dell'art. 640 ter c.p.

Con il successivo comma 3 del Decreto n. 184/21, il Legislatore ha introdotto l'art. 25 *octies* 1 in seno al D. Lgs. n. 231/01, con il quale ha previsto l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive in caso di commissione dei reati di cui ai suindicati artt. 493 *ter*, *quater* c.p. e 640 *ter* c.p.

Inoltre, la L. n. 22/22, rubricata “*Disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale*”, ha operato una **profonda riforma della disciplina a tutela dei beni culturali**, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un **tendenziale inasprimento** del trattamento sanzionatorio. La legge si compone di **sette articoli** attraverso i quali: i) **colloca nel codice penale** gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali; ii) introduce **nuove fattispecie di reato**; iii) **innalza le pene edittali vigenti**, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata; iv) **introduce aggravati** quando oggetto di reati comuni siano beni culturali. Ulteriormente, l'art. 3 della novella normativa ha disposto l'inserimento nel D. Lgs. n. 231/01 degli artt. 25 *septiedecies* (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25 *duodevicies* (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

Si segnala, altresì, che il D.lgs. [n. 19 del 2 marzo 2023](#) ha dato attuazione alla [Direttiva UE 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019](#), che modifica la normativa afferente alle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, operazioni societarie – queste – che già trovavano disciplina nella [Direttiva UE 2017/1132](#). Tale normativa ha modificato l'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001, introducendo tra i reati presupposto da cui deriva la responsabilità amministrativa degli enti, il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

Infine, con la L. n. 137 del 9 ottobre 2023, legge di conversione del Decreto Legge n. 105 del 10 agosto 2023 – c.d. “Decreto Giustizia”, - è stato ampliato il novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, sono stati inseriti i reati di cui agli artt. 353 c.p. (reato di turbata libertà degli incanti) e 353 *bis* c.p. (reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) all'interno dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 e il reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. (reato di trasferimento fraudolento di valori) all'interno dell'art. 25 *octies*.1 del medesimo Decreto Legislativo.

---

Pertanto, i reati di turbata libertà degli incanti, di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e di trasferimento fraudolento di valori rientrano tra i reati per i quali può sussistere la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente ex D.Lgs. 231/2001.

Da evidenziare, da ultimo, l'importanza di due normative che sicuramente influiscono sul Modello organizzativo previsto dal D. Lgs. n. 231/01:

- La L. n. 117/2017 (*"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea- Legge europea 2017"*) che ha introdotto, insieme al D. Lgs. n. 101/08, importanti novità in materia di tutela dei dati personali, apportando significative modifiche al Codice protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo (GDPR) in materia di privacy;
- Il D.lgs. n. 24/2023, provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, attraverso il quale il Legislatore ha inteso migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, ai comportamenti impropri e non etici. Con tale norma, sono state introdotte maggiori tutele nei confronti degli autori delle segnalazioni, incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite, comprese le violazioni del Modello 231/01. Nel dettaglio, la previsione normativa di cui sopra, in vigore dal 15 luglio 2023, è intervenuta abrogando i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/01, e ha modificato, altresì, l'art. 6 comma 2-bis, che oggi prevede quanto segue *"I Modelli di cui al comma 1, lett. a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)"*.

La Società, coerentemente al suo costante impegno nel conformarsi alle normative vigenti, ha implementato un sistema di segnalazione di seguito illustrato e meglio dettagliato nella *"Procedura per la segnalazioni cd. Whistleblowing"* a cui si rimanda.

## 1.2. I destinatari della normativa

La Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

1. *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso"* (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lettera a), del Decreto);
-



2. “*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale*” (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lettera b), del Decreto).

Qualora il reato venga commesso da un soggetto non in posizione apicale, la società non è responsabile, per espressa previsione legislativa (combinato disposto di art 5 comma e art. 7, del Decreto), se prova di aver adottato, prima della commissione del reato, un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi ed essi siano stati commessi eludendo fraudolentemente il Modello ed i protocolli aziendali adottati.

Viceversa se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale (combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 6 del Decreto), l'Azienda che deve provare di aver adottato un Modello Organizzativo adeguato e di aver nominato un Organismo di Vigilanza, che ha efficacemente vigilato sull'applicazione del Modello in azienda.

Inoltre, i principi di comportamento contenuti nel Modello e alcune regole specifiche si applicano anche ai terzi che svolgono la loro attività fornendo beni e/o prestando servizi anche nell'interesse della Società e in relazione alle Attività Sensibili disciplinate dal presente Modello.

Rientrano nell'ambito dei “Terzi” anche i consulenti, gli appaltatori, i Fornitori, gli eventuali intermediari e/o agenti e i Partner che svolgano la loro attività nell'interesse della Società e in relazione ad una o più Attività Sensibili.

Per questa ultima categoria di soggetti l'obbligo di rispetto di quanto previsto nel presente modello organizzativo viene assicurata indirettamente attribuendo forza cogente al rispetto dei principi del Codice Etico o del MOG attraverso la previsione che il mancato rispetto dei principi di carattere generale, in esso contenuti, è causa di risoluzione del contratto e fonte di responsabilità sia di tipo contrattuale che extracontrattuale, o eventualmente motivo per l'applicazione di penali contrattualmente previste.

A tal fine, la Società ritiene che la violazione di quanto previsto nel modello organizzativo tendenzialmente è idonea a costituire violazione dei principi previsti dal Codice Etico di: integrità e correttezza professionale, trasparenza e diligenza, legalità, cultura del controllo, nonché degli ulteriori principi rilevanti in dipendenza della tipologia di violazione commessa.

Le società che hanno la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché:

- nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
  - ricorrano i casi e le ulteriori condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale affinché il cittadino e lo straniero possano essere puniti secondo la legge italiana per i reati commessi in territorio estero;
-

- ove la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, detta richiesta deve essere stata formulata anche nei confronti dell'ente.

-

### 1.3. Reati previsti dal Decreto

Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/01 sono numerose: al nucleo di reati originariamente previsto si sono aggiunte altre fattispecie di reato che possono raggrupparsi nelle seguenti categorie:

- **Art. 24 D. Lgs. n. 231/01: Delitti contro la Pubblica amministrazione** - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico frode nelle pubbliche forniture (ultima modifica D. Lgs. n. 75/2020);
  - **Art. 24 bis D. Lgs. n. 231/01: Delitti informatici e trattamento illecito dati (ultima modifica L. n. 133/2019);**
  - **Art. 24 ter D. Lgs. n. 231/01: Delitti di criminalità organizzata (ultima modifica L. n. 236/2016)**
  - **Art. 25 D. Lgs. n. 231/01: Delitti contro la pubblica amministrazione** - peculato, concussione, indiziona indebita a dare o promettere altre utilità, corruzione e abuso d'ufficio (ultima modifica D. Lgs. n. 75/2020);
  - **Art. 25 bis D. Lgs. n. 231/01: Delitti contro la fede pubblica** - falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (ultima modifica D. Lgs. n. 125/2016);
  - **Art. 25 bis.1 D. Lgs. n. 231/01: Delitti contro l'industria e il commercio (L. n. 99/2009);**
  - **Art. 25 ter D. Lgs. n. 231/01: Reati societari (ultima modifica D. Lgs n. 38/2017);**
  - **Art. 25 quater D. Lgs. n. 231/01: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (L. n. 7/2003);**
  - **Art. 25 quater.1 D. Lgs. n. 231/01: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (L. n. 7/2006);**
  - **Art. 25 quinquies D. Lgs. n. 231/01: Delitti contro la personalità individuale (ultima modifica D. Lgs. n. 21/2018);**
  - **Art. 25 sexies D. Lgs. n. 231/2001: Reati di abuso di mercato (L. n. 62/2005, ultima modifica D. Lgs. n. 107/2018);**
  - **Art. 25 septies D. Lgs. n. 231/01: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (L. n. 127/2007 e L. n. 106/2009);**
-

- Art. 25 *octies* D. Lgs. n. 231/01: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (**ultima modifica L. n. 186/2014**);
- Art. 25 *octies* 1 D. Lgs. 231/01: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (D. Lgs. n. 184/21);
- Art. 25 *novies* D. Lgs. n. 231/01: Delitti in materia di violazione del diritto di autore (**L. n. 99/2009**);
- Art. 25 *decies* D. Lgs. n. 231/01: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**L. n. 116/2009**);
- Art. 25 *undecies* D. Lgs. n. 231/01: Reati ambientali (**ultima modifica D. Lgs. 21/2018**);
- Art. 25 *duodecies* D. Lgs. n. 231/01: Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (**ultima modifica L. 161/2017**);
- **Art. 25 *terdecies* D. Lgs. n. 231/01: Razzismo e xenofobia** (introdotto da L. 167/2017, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018);
- Art. 25 *quaterdecies* D. Lgs. n. 231/01: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (**L. n. 39/2019**);
- **Art. 25 *quinquedecies* D. Lgs. n. 231/01: Reati tributari** (introdotti da L. 157/2019, integrato da D. Lgs. n. 75/2020);
- **Art. 25 *sexiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: Contrabbando - Diritti di confine** (introdotto dal D. Lgs. 75/2020);
- **Art. 25 *septiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale** (articolo aggiunto da L. n. 22/2022);
- **Art. 25 *octiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (articolo aggiunto da L. n. 22/2022);
- **Art. 26 D. Lgs. n. 231/01: Delitti tentati;**
- **Reati transnazionali (L. n. 146/2006)** - costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale.

Di seguito una breve descrizione dei reati - presupposto.

### **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)**

Le fattispecie di reato inerenti ai rapporti con la Pubblica Amministrazione fanno parte del nucleo originario dei reati - presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/01, ma l'art. 25 del D. Lgs. n. 231/01 è stato integrato dapprima

con l'introduzione dell'art 346 *bis* c.p. (Traffico di influenze illecite), avvenuta con la L. n. 3/2019, poi con quella degli articoli 314 c.p. e 316 c.p. (ipotesi di peculato) e 323 c.p. (abuso d'ufficio) con il D. Lgs. n. 75/20. Le ipotesi di reato specifiche sono:

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, secondo comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 *ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319 *bis*, 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319 *ter* e 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati membri (art. 322 *bis* c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.). Reato introdotto con la L. n. 3/2019;
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). Reato introdotto dall'art. 5 D. Lgs. n. 75/2020;
- Frode comunitaria in ambito agricolo (Il reato è previsto dall'art. 2 L. 898/986 ed è stato introdotto nell'ambito dei reati presupposto dall'art. 5 del citato D. Lgs. n. 75/20);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 *bis* c.p.).

La L. n. 69/15 ha previsto pene più severe per gli autori dei reati contro la P.A., ma non ha modificato le pene previste dal D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'Ente.

---

### **Reati informatici e il trattamento illecito di dati (art. 24 bis)**

La L. n. 48/08 recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica*" e le successive norme di adeguamento dell'ordinamento interno hanno introdotto all'interno della disciplina del D. Lgs. n. 231/01 anche le fattispecie dei reati informatici e del trattamento illecito dei dati.

Il "reato informatico" è definibile come la condotta antiggiuridica concernente l'elaborazione automatica e la trasmissione dei dati, ovvero l'illecito che vede il computer come l'oggetto, il mezzo o il simbolo dello stesso. Le ipotesi di reato specifiche sono:

- Falsità in documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, c. 11, D.L. 105/2019 conv. in L. n. 133/2019).

L'art. 24 *bis* è stato integrato con il D.L. n. 105/2019 – convertito nella L. n. 133/19 – recante "*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica*".

L'Ente è chiamato a rispondere anche in relazione ai delitti commessi fornendo informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e dei procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT o ai fini delle

---

comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza; oppure omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto

### **Reati associativi (art. 24 *ter*)**

La L. n. 94/09 “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”, entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009, ha introdotto nel corpo del D. Lgs. n. 231/01 i delitti di criminalità organizzata. Le ipotesi di reato previste sono:

- associazioni per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 *bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

I c.d. “reati associativi” sono finalizzati a prevenire la formazione di organizzazioni criminali, formate da tre o più persone, al fine di commettere una serie indeterminata di delitti.

Con riferimento alle ipotesi ivi previste, vale a dire il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.), l'art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/01 prevede la possibilità che l'Ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati (con conseguente applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività).

L'associazione per delinquere è un reato che può essere contestato in connessione anche con reati non espressamente indicati dal D. Lgs. n. 231/01. Ne consegue che sono a rischio tutte le attività di gestione ed amministrazione della Società, incluse le attività prettamente operative, quando l'eventuale commissione del reato avvenga ad opera di un gruppo di persone che opera all'interno dell'azienda con le caratteristiche proprie dell'associazione per delinquere.

---

La norma prevede altresì che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica all'Ente la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività.

### **Reati contro la pubblica fede (art. 25 bis)**

L'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/01, introdotto con la L. n. 409/01, prevede la responsabilità amministrativa degli Enti anche con riferimento alla commissione di reati contro la fede pubblica ed è stato integrato con L. n. 99/09, che, accanto alle fattispecie già previste, ha introdotto altresì i reati di contraffazione, alterazione ed uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni e di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi. Le ipotesi di reato specifiche sono:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

### **Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)**

La L. n. 99/09 recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” ha introdotto l'art. 25 bis.1 concernente i delitti contro l'industria ed il commercio e specificamente le seguenti fattispecie:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
-

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

Le norme a tutela del consumatore sono le seguenti:

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), fattispecie che punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente un prodotto che per origine, provenienza, qualità o quantità è diversa da quella dichiarata;
- Vendita di sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fattispecie che punisce attività di chiunque venda o metta in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto acquistato.

### **Reati societari (art. 25 *ter*)**

L'introduzione dei reati societari è avvenuta successivamente all'approvazione del D. Lgs. n. 231/01 con il D. Lgs. n. 61/02 dando attuazione all'art. 11 della Legge delega sulla riforma del diritto societario (L. n. 366/2001). Con la L. n. 262/05, recante “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”, che ha esteso la responsabilità degli Enti alla nuova fattispecie di reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi degli amministratori (riguardante esclusivamente le Società quotate) e modificato le norme sulle false comunicazioni sociali e sul falso in prospetto, le sanzioni pecuniarie a carico dell'Ente sono raddoppiate.

Rientra in questa categoria, pur trattandosi di un'ipotesi corruttiva, anche il delitto di corruzione tra privati, introdotto con L. n. 190/2012 e previsto dall'art. 2635 c.c.

Il reato si realizza nel caso in cui un esponente apicale o un suo sottoposto abbia dato o promesso denaro o altre utilità ad Amministratori, Sindaci, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, Liquidatori o dipendenti di altra società o ente privato, perché gli stessi realizzino od omettano atti inerenti al loro ufficio, cagionando un nocumento alla loro società.

---



Ai fini dell'applicabilità del D. Lgs. n. 231/2001, l'ente risponderà del reato solo nel caso in cui agisca come soggetto corruttore e non anche come soggetto corrotto.

La L. n. 69/15, infine, ha riqualificato come delitto anziché contravvenzione il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c., prevedendo, altresì, un aumento della sanzione a carico dell'Ente, salvo il caso di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.) in cui la sanzione è più contenuta.

Con il D. Lgs. n. 38/2017, infine, è stato introdotto anche il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.), successivamente modificato, insieme all'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati) con L. n. 3/2019.

Le ipotesi di reato specifiche sono:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

**Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e reati transnazionali (art. 25 *quater*)**

---

Sono comprese tra i reati-presupposto rilevanti per la responsabilità amministrativa d'impresa tutte quelle condotte che sono finalizzate alla promozione, all'organizzazione ed al finanziamento delle organizzazioni e/o delle associazioni costituite allo scopo di svolgere azioni di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di uno Stato o di un'Organizzazione Internazionale.

Detti reati, che rientrano nella categoria dei reati contro la personalità dello Stato, sono stati introdotti con L. n. 7/03, che ha ratificato ed eseguito la Convenzione Internazionale di New York del 1999 per la repressione del finanziamento al terrorismo.

Nei casi di accertata responsabilità dell'Ente per uno dei delitti indicati è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno. Se, poi, l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di detti reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 del Decreto.

L'art. 25 *quater* è stato integrato con successive disposizioni, quali la L. n. 43/15, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, ed il D. lgs. n. 21/2018, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. Le ipotesi di reato specifiche sono le seguenti:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
  - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
  - Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 *bis*.1 c.p.) introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018;
  - Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
  - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
  - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1 c.p.) introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015;
  - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
  - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies*.1 c.p.);
  - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies*.2 c.p.);
  - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
  - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
  - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
  - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.);
-

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289 *ter* c.p.) introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018;
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Ipotesi previste dalla Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

#### **Reati contro la persona (art. 25 *quater.1*, 25 *quinquies* e 25 *terdecies*)**

Gli artt. 25 *quater.1*, 25 *quinquies* e 25 *terdecies* del D. Lgs. n. 231/01 sono tutti riferiti a delitti contro la persona e possono essere contestati alla società "nella cui struttura" è commesso il delitto. La commissione di questi reati viene sanzionata a maggior ragione nei confronti degli Enti che organizzano o gestiscono attività vietate.

Le ipotesi di reato specifiche sono le seguenti:

**(i). Art. 25 *quater.1* D. Lgs. n. 231/01:**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.);

**(ii). Art. 25 *quinquies* D. Lgs. n. 231/01:**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
  - Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
  - Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.)
  - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.)
  - Pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.)
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Traffico di organi prelevati da una persona vivente (art. 601 *bis* c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nero (art. 603 c.p.) (come modificata *ex* L. n. 199/2016)
-

- Adescamento minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)

**(iii). Art. 25 *terdecies* D.Lgs. n. 231/01:**

- Razzismo e xenofobia (Art. 604 *bis* c.p.)

La L. n. 7/2006 relativa a “*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*” ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 583 *bis* c.p. nella sezione dedicata ai delitti contro l'incolumità individuale ed ha introdotto il reato tra quelli presupposto del D. Lgs. n. 231/01, punibile per il solo fatto di appartenere l'autore del reato all'Ente.

L'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 228/03 è relativo ai delitti contro la personalità individuale ed è stato integrato, dapprima con L. n. 38/06 contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia, poi con L. n. 199/16, recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”, che ha modificato il reato di “*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*” previsto dall'art. 603 *bis* c.p., infine dal D. Lgs. n. 21/18 che punisce la tratta di persone.

La più recente innovazione relativamente ai delitti contro la persona è data dall'introduzione tra i reati presupposto del delitto di razzismo e xenofobia con l'art. 25 *terdecies* del Decreto, che rientra tra i delitti contro l'eguaglianza e che punisce le condotte di discriminazione razziali, etnica e religiosa quando esse sono oggetto di propaganda e vengono manifestate pubblicamente.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti contro la persona, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

\*

**Reati conseguenti all' abuso di mercato (art 25 *sexies*)**

La nuova normativa in materia di “*Abuso di Mercato*” ha recepito la direttiva Comunitaria 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del Mercato. Dette disposizioni, introdotte nel nostro ordinamento dalla L. n. 62/05, con conseguente modifica sia il Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/1998) e l'introduzione nel D. Lgs. n. 231/01 dell'art. 25 *sexies*. Le ipotesi di reato specifiche sono:

- Abuso di informazioni privilegiate, (art. 184 TUF), con la finalità di compiere operazioni su strumenti finanziari comunicando informazioni privilegiate al di fuori dei propri ordinari compiti professionali (il c.d. “*insider trading*”);
-

- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF, come modificato dal D. Lgs. n. 107/2018), mediante la divulgazione di notizie false o la realizzazione di operazioni simulate od altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato previste dall'art. 187 *quinquies* del D. Lgs. n. 107/2018 e, in particolare:

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Il D. Lgs n. 107/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato, è intervenuto sia modificando il testo degli artt. 184 e 185 del TUF, già reati presupposto dell'art. 25 *sexies*, sia l'art. 187 *quinquies* del TUF, che prevedeva già nella precedente formulazione una disciplina sanzionatoria per determinati illeciti amministrativi (non reati), basata sulla commissione di violazioni nell'interesse o a vantaggio della società da parte di soggetti apicali o sottoposti, ricalcando il contenuto dell'art. 5 D. Lgs. 231/01 e richiamando espressamente, in quanto compatibili, gli artt. 6, 7, 8 e 12 D. Lgs. n. 231/01.

*La nuova formulazione della disposizione prevede che ora venga posta a carico dell'Ente una "sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato... nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.", ampliando in tal modo sia le condotte sanzionabili ex art. 25 sexies, sia l'ammontare della sanzione a carico dell'Ente.*

### **Reati conseguenti alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*)**

L'art. 25 *septies* è stato inserito dalle disposizioni contenute nella L. n. 123/07 recante "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della Normativa in materia*", che ha trovato la sua completa attuazione nel D. Lgs. n. 81/08, il cd. "*Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro*", il quale ha esteso la responsabilità delle imprese anche ai reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commessi conseguentemente alla violazione della vigente normativa antinfortunistica o relativa alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Le ipotesi di reato previste sono le seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

I reati sopra indicati sono punibili a titolo di mera colpa: ciò a differenza degli altri reati-presupposto che richiedono la consapevolezza e volontarietà dell'azione.

---

Il D. Lgs. n. 106/09 ha disposto misure integrative e correttive del T.U. n. 81/08 che si riflettono direttamente sulla normativa prevista dal D. Lgs. n. 231/01, prevedendo che, in caso di delega di funzioni, l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato, si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del Modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4 (art. 16 comma 3): in relazione ad esso il D.M. 13 febbraio 2014 ha fornito alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001.

### **Reati in materia di riciclaggio e ricettazione (art. 25 *octies*)**

Il D. Lgs. n. 231/07, adottato in attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la “*prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo*” ha ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/01, inserendo l'art. 25 *octies*. Le ipotesi di reato sono le seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (512 *bis* c.p.).

Il reato di autoriciclaggio, introdotto dalla L. n. 186/14, prevede che sia punito chi, essendo autore o concorrente nella realizzazione del reato presupposto, impiega il danaro, beni o le altre utilità provenienti da delitto non colposo, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative (salvo che essi siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale).

Il D. lgs. n. 195/2021 intitolato: “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale*”, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, ha apportato alcune modifiche alla precedente disciplina, in particolare, ampliando i reati presupposto delle suindicate fattispecie, che oggi possono essere anche le contravvenzioni purché punite con i limiti edittali previsti. Ma soprattutto l'estensione ha riguardato i delitti di riciclaggio e di reimpiego che oggi possono avere ad oggetto i beni provenienti da qualsiasi delitto anche colposo.

---

### **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1*).**

L'art. 25 *octies.1* è stato introdotto dal D. Lgs. n. 184/21 ed è entrato in vigore il 14 dicembre 2021. Il Decreto attua la direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio. La direttiva è finalizzata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, e ciò sia nell'ottica di contrastare più efficacemente la criminalità organizzata sia per il rischio che tali delitti possano minare la fiducia dei consumatori relativamente al mercato dell'*e-commerce*.

Il decreto innanzitutto adotta le definizioni fatte proprie in sede europea circa la definizione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché di dispositivo, oggetto o record protetto, ed infine di valuta virtuale.

Al secondo comma apporta modificazioni al Codice Penale e al terzo comma prevede l'introduzione dell'art. 25 *octies.1* nell'ambito della disciplina della responsabilità degli enti.

Proprio a tal fine vengono innanzitutto in rilievo i seguenti delitti "presupposto", così come modificati o introdotti dal citato decreto:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.).

È bene evidenziare che le suindicate fattispecie in realtà non esauriscono il catalogo dei reati presupposto di cui all'art. 25 *octies.1* in quanto tale disposizione prevede l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive di cui al terzo comma anche nel caso della "*commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti*". Con l'effetto che l'art. 25 *octies.1* si configura come una sorta di disposizione "aperta" quanto ai relativi reati presupposto.

### **Reati previsti in materia di diritto d'autore (art. 25 *novies*)**

La L. n. 99/09 ha introdotto il nuovo art. 25 *novies* del D. Lgs. n. 231/01 con la previsione tra i reati-presupposto rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/01 le violazioni previste dalla L. n. 633/1941 in materia di diritto d'autore. Le ipotesi di reato sono le seguenti:

- Divulgazione, anche mediante l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, co. 1, lett. a *bis* L. 633/1941);
-

- Divulgazione di un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. n. 633/1941);
- Duplicazione abusiva, ai fini di lucro, di programmi per elaboratore o importazione, distribuzione e vendita, o ancora detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE); predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis* l. n. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* L. n. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies* L. n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* L. n. 633/1941).

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies*)**

La L. n. 116/09 che ha introdotto tra i reati presupposto rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/01 quello di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

---



### **Reati ambientali (art. 25 *undecies*)**

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 121/2011 che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D. Lgs. n. 231/01 anche ad alcuni reati ambientali.

Con esso è stata recepita la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di danno all'ambiente.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal nuovo art. 25 *undecies* inserito nel D. Lgs. n. 231/01, riguardano alcune le fattispecie di reato previste dal T.U.A. (Testo Unico Ambientale - D. Lgs. n. 152/06), oltre che due ipotesi di reato previste da due nuovi articoli del Codice Penale.

Le ipotesi di reato previste dal Codice Penale a tutela delle specie animali protette:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.)

Le ipotesi di reato previste dal T.U.A. e da altre leggi speciali:

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
  - Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
  - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
  - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
  - Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);
  - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/92, artt. 1, 2, 3 *bis* e 6);
  - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n. 152/06, art. 137);
  - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n. 152/06, art. 256);
  - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/06, art. 257);
  - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n. 152/06, art. 259);
  - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n. 152/06, art. 258);
-

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.) introdotto dal D. Lgs. n. 21/18;
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n. 152/06, art. 260 *bis*);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/07, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n. 202/07, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/93; art. 3).

Trattandosi di ipotesi contravvenzionali, i reati ambientali sono punibili a solo titolo di colpa. Il D. Lgs. n. 121/11 ha previsto anche l'applicazione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività, ma solo nell'ipotesi in cui l'Ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:

- a) "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. n. 152/06);
- b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (art. 8, commi 1 e 2 D. Lgs. n. 202/07).

La L. n. 68/15 ("*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*") ha ulteriormente modificato l'art. 25 *undecies*, introducendo i reati di inquinamento e disastro ambientale e l'associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (art. 452 *octies* c.p.) finalizzata - in via esclusiva o concorrente - al compimento di un ecoreato, ovvero all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale. Particolarmente incisive sono le sanzioni pecuniarie applicabili in questo caso all'ente riconosciuto responsabile.

Infine, all'art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/01 è stato aggiunto il comma *1bis*, al fine di integrare le sanzioni pecuniarie con quelle interdittive previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 231/01, seppur limitatamente ai reati di inquinamento e disastro ambientale. Ove all'Ente sia addebitato il reato di inquinamento ambientale, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ma non possono essere applicate per un periodo superiore ad un anno.

Con il D. Lgs. n. 21/18, a seguito dell'introduzione nel Codice Penale dell'art. 452 *quaterdecies*, anche le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti rientrano tra i reati presupposto del Decreto.

### **Impiego di lavoratori irregolari (art. 25 *duodecies*)**

Il D. Lgs. n. 109/12 del 16 luglio 2012 ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25 *duodecies* relativo all' "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", in relazione alla possibile commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 *bis*, del D. Lgs. n. 286/98.

È punito l'Ente che occupi alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Le ipotesi di reato specifiche sono:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D. Lgs. n. 286/98);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 *bis*, D. Lgs. n. 286/98).

In particolare, la L. n. 161/17 ha introdotto le nuove ipotesi di reato previste dall'art. 12 del D. Lgs. n. 286/98 riguardanti il procurato ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed ha imposto l'adozione di Modelli di organizzazione e controllo anche all'amministratore giudiziario di beni confiscati alla criminalità organizzata.

### **Frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco (art. 25 *quaterdecies*)**

La L. n. 39/19 ha introdotto la frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*, D. Lgs. n. 231/2001).

Le ipotesi di reato specifiche sono:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/89);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/89).

### **Reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies*)**

Introdotta dalla L. n. 157/19, l'art. 25 *quinqüesdecies*, che ha inserito tra i reati presupposto alcune ipotesi di reati tributari, è stato integrato con D. Lgs. n. 75/20, che ha incluso nella fattispecie anche reati di dichiarazione infedele, ma solo in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, e di omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere e di indebita compensazione ex art. 10 *quater*. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/00).

---

Le ipotesi di reato specifiche sono:

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/00);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. n. 74/00);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/00);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/00);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/00);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/00);
- Indebita compensazione (art. 10 quater, D. Lgs. n. 74/00)

È bene precisare che le fattispecie contemplate dagli artt. 4, 5 e 10 *quater* D. Lgs. n. 74/00, possono essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente solo qualora le relative condotte siano state commesse *“al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro”*. L'attuale formulazione dell'art. 25 *quiquiesdecies* è il frutto delle modifiche recentemente apportate dal D. Lgs. n. 156/22.

### **Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*)**

Il D. lgs. n. 75/20 ha apportato, altresì, alcune modifiche al T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al D.P.R. n. 43/73, introducendo anche il reato di contrabbando tra i reati presupposto (oltre ad aver previsto due nuove ipotesi di circostanze aggravanti del reato) Le ipotesi di contrabbando specifiche sono le seguenti:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. n. 43/73);
  - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. n. 43/73);
  - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. n. 43/73);
  - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. n. 43/73);
  - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, D.P.R. n. 43/73);
  - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. n. 43/73);
  - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. n. 43/73);
  - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. n. 43/73);
  - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. n. 43/73);
-

- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. n. 43/73);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *bis*, D.P.R. n. 43/73);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *ter*, D.P.R. n. 43/73);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater*, D.P.R. n. 43/73);
- Altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. n. 43/73).

### **Delitti contro il patrimonio culturale (artt. 25 *septiesdecies* e 25 *octiesdecies*)**

La L. n. 22/22, dal 23 marzo 2022, ha inserito nel novero dei reati presupposto le fattispecie di cui agli artt. 25 *septiesdecies* (“*Delitti contro il patrimonio culturale*”) e 25 *duodecimes* (“*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”), con riferimento alle relative – e nuove – disposizioni del Codice Penale che inaspriscono il sistema punitivo a tutela del paesaggio e dei beni culturali.

Le ipotesi di reato contemplate sono le seguenti:

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecimes* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

### **Delitti tentati (art. 26)**

Per quanto attiene alle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, l'art. 26, comma 1, del predetto Decreto prevede che “*le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà*”.

---

Inoltre, il comma 2 del suddetto articolo prevede altresì che *“l’Ente non risponde quanto volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento”*.

### **Reati transnazionali (L. n. 146/2006)**

La L. n. 146/06, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Viene definita “reato transnazionale” la condotta illecita che:

- sia commessa in più di uno Stato; ovvero
- sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
- sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero
- sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Nella realizzazione della fattispecie criminosa, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato e il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione. Ai sensi della L. n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente, se commessi in modalità transnazionale sono:

- l'associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- l'associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- l'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del D.P.R. n. 43/73);
- l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 30/90);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del D. Lgs 286/98);
- il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D. Lgs. n. 286/98);
- l'intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 *bis* e 378 c.p.).

In relazione ai reati transnazionali, come a quelli di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le attività volte alla selezione/ammissione dei soggetti stranieri nonché tutte le operazioni finanziarie e commerciali, poste in essere con:

---

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. “Liste Paesi” e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. “Liste Nominative”, entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti;
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopra indicati.

#### 1.4. Le Sanzioni previste dal decreto

Le sanzioni a carico degli enti previste dal D. Lgs. n. 231/01 si distinguono in:

- A.** sanzioni pecuniarie, calcolate in base ad un sistema “*per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille*”; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549, salvo i casi di riduzione della sanzione nei quali ogni quota è pari ad Euro 103 e la sanzione va da un minimo di Euro 10.329 ad un massimo di Euro 103.291; sono altresì previsti meccanismi di aumento della sanzione sino a dieci volte il prodotto od il profitto conseguito dall'ente (per i reati in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato);
- B.** sanzioni interdittive, alcune delle quali applicabili, nei casi più gravi, anche in via preventiva antecedentemente all'eventuale sentenza di condanna irrevocabile.

Si tratta di:

1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi;
6. confisca;
7. pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel D. Lgs. n. 231/01.

---

### **1.5. Il Modello Organizzativo di Gestione e di Controllo e l'esonero di responsabilità**

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono una forma di esonero dalla responsabilità dell'Ente, qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la realizzazione della specie di quello eventualmente verificatosi, e sia stato individuato un Organismo di Vigilanza, con il compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello stesso.

Aulab S.r.l., sebbene l'adozione del Modello sia considerata e indicata dal D. Lgs. 231/01 come facoltativa e non obbligatoria, ha ritenuto di adottare il presente Modello quale strumento efficace di organizzazione aziendale oltre che di prevenzione rispetto alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01. Le finalità che Aulab S.r.l. intende perseguire con l'adozione del presente Modello sono:

- definire dei principi etici e norme di condotta in relazione ai comportamenti che possono integrare la fattispecie di reato di cui al Decreto;
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. mappatura aree a rischio);
- verificare, nell'ambito delle potenziali aree a rischio, l'idoneità del sistema organizzativo esistente alla prevenzione dei reati individuati per ciascuna attività e contestualmente rilevarne le carenze;
- ridefinire il sistema delle deleghe e dei poteri per assicurarne la coerenza con le necessità aziendali e la rispondenza allo Statuto e all'organizzazione interna;
- prevedere modalità specifiche di gestione per le risorse finanziarie, in armonia con i controlli già in essere;
- introdurre procedure aziendali o controllare l'idoneità delle procedure aziendali già esistenti;
- nominare l'Organismo di Vigilanza, definendone il ruolo e regolamentando i flussi di informazione nei suoi confronti;
- informare e formare tutti i destinatari sui contenuti del Modello e sul suo eventuale aggiornamento. Un Modello è efficacemente attuato se prevede (art. 7, comma 4):
  - i. una verifica periodica e l'eventuale suo aggiornamento, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
  - ii. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Come dispone l'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01, nel caso di commissione di un reato presupposto da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non è responsabile se dimostra che:

---



- l'organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo interno all'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- chi ha commesso il reato lo ha fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza e controllo sull'attuazione del modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di commissione di reato da parte di un soggetto “non apicale” (art. 7 D. Lgs. n. 231/01), l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e/o di sorveglianza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

## 2. LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

### 2.1. Linee Guida di Confindustria

Come previsto dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 231/01, la Società adotta il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo attenendosi, per quanto applicabili, ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative dall'ente, e comunicati al Ministero di Giustizia, che può formulare osservazioni.

Aulab S.r.l. nell'adottare il presente Modello, ha fatto riferimento a diverse Linee guida e *best practices* ed in particolare alle “*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*”, approvate in data 7 marzo 2002 da Confindustria, e aggiornate dapprima nel 2008 e successivamente prima nel 2014 e poi nel 2021.

In data 21 luglio 2014, tali linee guida sono state ritenute idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, co. 3, del D. Lgs. n. 231/2001 dal Ministero della Giustizia e quindi approvate.

Confindustria ha poi emanato successive linee Guida in materia di *whistleblowing* nel gennaio 2018, a seguito dell'introduzione della L. n. 179/2017, nonché a giugno 2021 le nuove “*LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO*”.

Infine, nel mese di ottobre 2023, la medesima ha pubblicato la “Guida Operativa per gli Enti Privati” proprio in relazione alla nuova disciplina del “Whistleblowing”, così come novellata dal D.lgs. n. 24 del 2023.

---

## 2.2. Linee guida del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)

Nella redazione del presente Modello sono state prese in considerazione anche le Linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate il 19 febbraio 2019 relative ai "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231", redatte in collaborazione con ABI, Confindustria e Consiglio Nazionale Forense, punto di riferimento importante per l'elaborazione dei Modelli e la determinazione del ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

## 3. AULAB S.R.L.

La società Aulab S.r.l. è una c.d. “*digital factory*” dedicata al mondo tech, attiva nella formazione di figure IT attraverso programmi/*bootcamp* intensivi che si svolgono sia in aula sia *on line*. La società opera, inoltre, nell'ideazione, progettazione, sviluppo e commercializzazione di siti *web*, piattaforme informatiche e di applicazioni *software* ed offre anche spazi di *co-working*.

La migrazione *on line* della didattica, resasi necessaria a partire dalla fine del 2019, ha portato Aulab S.r.l. ad evolvere il proprio *business*, permettendo agli studenti di formarsi in *remote learning*. L'offerta formativa di Aulab S.r.l., grazie alla pronta risposta ai cambiamenti, è diventata un prodotto scalabile: nel 2021, infatti, è avvenuto il lancio di nuovi prodotti formativi di *upselling* in Italia e l'apertura al mercato spagnolo, optando per l'esportazione della propria offerta formativa e mantenendo centralizzata la produzione di contenuti e i principali centri operativi e di costo. La sede operativa di Aulab S.r.l., uno spazio di oltre 1.000 mq, offre quattro sale formazione iper tecnologiche e dotate di ogni comfort per ospitare eventi, meeting e corsi, ed un ampio *coworking tech* per aziende e liberi professionisti.

## 4. FUNZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO

### 4.1. Dichiarazione programmatica

Aulab S.r.l. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione della propria attività, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti ed è, altresì, consapevole dell'importanza di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partners.

---

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non solo consentono alla società di beneficiare dell'esimente prevista dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Corporate Governance, riducendo il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/01.

Al fine di adottare il presente Modello, Aulab S.r.l. ha proceduto all'analisi dell'operatività della società e delle proprie aree di rischio, tenendo conto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 231/01 e delle linee guida finora elaborate dalle associazioni di categoria, come descritto nel capitolo 2.

#### **4.2. Finalità del Modello**

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo, che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione. L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza da parte dei Destinatari che la commissione di qualunque illecito previsto dal D. Lgs. n. 231/01 è fortemente condannata e contraria agli interessi della società, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, deve consentire alla società di reagire tempestivamente nel prevenire ed impedire la commissione del reato. Il Modello è l'esito di una significativa attività di rilevazione delle Aree a Rischio, che ha portato all'individuazione di principi generali e procedurali specifici cui tutti i Destinatari debbono uniformarsi. Esso si basa su:

1. l'evidenziazione delle attività sensibili aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
  2. la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli Aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
  3. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  4. il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
  5. l'individuazione di un sistema di gestione delle risorse finanziarie idoneo a ridurre il rischio di commissione del reato;
  6. l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza della Società dei compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come meglio descritto al capitolo 6;
  7. la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
-

8. l'attività di monitoraggio dei comportamenti Aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione);
9. l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate.

#### **4.3. Modalità di modifica e integrazione del Modello**

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lett. a, del Decreto), anche le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all’interno della Società, ma anche ai cambiamenti legislativi.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello possono essere presentate in primis dall’Organismo di Vigilanza, sentite le competenti funzioni aziendali e devono essere riferite annualmente all’organo dirigente.

#### **4.4. Rapporto con il Codice Etico**

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, che è stato contestualmente approvato, e si fondano sui principi di quest’ultimo, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel D. Lgs. n. 231/01, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale”, che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza di tutti i destinatari. Il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto, ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

---

## **5. PROCESSI E ATTIVITÀ A RISCHIO, FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE CONFIGURABILI**

La mappatura delle attività a rischio di reato comporta l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree/funzioni e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto.

Tale attività ha lo scopo di rendere consapevoli Soci, Amministratori, Sindaci, dipendenti e collaboratori, ciascuno con ovvi limiti e livelli di conoscenza e responsabilità, in merito alle funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono verificarsi comportamenti a rischi di reato.

A seguito dell'esame della struttura e dell'operatività aziendale di Aulab S.r.l. sono state identificate le attività e le funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono astrattamente essere commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddette "attività sensibili").

Poiché la mappatura dei rischi-reato costituisce il punto di partenza per la definizione dei protocolli specifici idonei alla prevenzione delle condotte illecite, tale attività sarà esercitata in modo continuativo, con particolare attenzione ai momenti di cambiamento aziendale (es.: avvicendamenti nell'ambito del Top Management, ridefinizione del modello di business, apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.) e/o della legislazione di riferimento.

Con riferimento all'attività della Società va precisato che:

- le attività "sensibili" si concentrano essenzialmente in talune aree/funzioni aziendali;
- sono operativi organismi e procedure di monitoraggio e controllo interno.

Identificate le aree aziendali a rischio di reato, si è proceduto alla valutazione ed implementazione del sistema di regole disciplinanti le modalità di formazione della volontà della Società e la sua operatività, nonché del sistema di controllo esistente e il suo eventuale adeguamento, allo scopo di contrastare efficacemente i rischi identificati, riducendoli ad un livello accettabile, tenendo presente che un sistema di controllo preventivo deve essere in grado di:

- verificare che la Società si sia messa al riparo da qualsiasi disfunzione organizzativa;
- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
- evitare che il reato possa essere causato dall'errore umano (dovuto a negligenza o imperizia) nella interpretazione delle direttive aziendali.

Il sistema di controllo preventivo, dunque, deve essere tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente da chi pone in essere la condotta delittuosa.

---

Si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli esistenti limitatamente ai processi/funzioni ritenuti “critici” a seguito dell'attività di mappatura dei rischi, nel cui ambito potrebbero astrattamente configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati che qui rilevano.

In particolare, per ciascuna fattispecie di reato e relativa modalità di realizzazione della condotta illecita si è proceduto a:

- individuare le funzioni aziendali “critiche”;
- individuare le priorità di intervento, anche in relazione della rilevanza dei processi rispetto all'attività aziendale;
- per i processi valutati e ritenuti maggiormente significativi:
  - comprendere il sistema di controllo esistente;
  - identificare punti di miglioramento e proporre i primi piani di intervento;
- prendere atto dell'esistenza di formalizzate procedure in grado di regolamentare lo svolgimento delle attività con la previsione di opportuni punti di controllo;
- prendere atto dell'esistenza di specifiche regole comportamentali a presidio delle attività svolte;
- verificare il rispetto e l'attuazione concreta del principio di separazione dei compiti;
- verificare il rispetto e l'attuazione concreta del principio per il quale ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- verificare l'esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- individuare attività di controllo e monitoraggio sulle attività “sensibili” ai fini del Decreto.

Sono da considerare a rischio tutte le Aree e Funzioni aziendali che nello svolgimento delle proprie attività tipiche generano i presupposti per la commissione dei reati previsti dal Decreto, così come le Funzioni aziendali che gestiscono strumenti (ad es. risorse finanziarie) o processi (ad es. di *recruiting*) che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità nella commissione di reati.

Dall'analisi effettuata in Aulab S.r.l., si ritiene che, tra i reati indicati nel precedente capitolo 1.3., **quelli che possono avere maggiore probabilità di accadimento** sono relativi alle seguenti tipologie:

**A. Reati contro la PA**

**Corruzione e concussione**, le cui condotte possono ricondursi, a titolo esemplificativo, a:

1. Corruzione di un Funzionario Pubblico al fine di fargli omettere rilievi su accertate falsificazioni, alterazioni e/o omissioni relative alla documentazione di beni e servizi prodotti (es. falsificazione di documenti di trasporto, con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; falsificazione dei codici
-

prodotti e caricamento sui registri di carico e scarico) per ottenere un indebito vantaggio oppure atti contrari ai doveri d'ufficio (es. omettere o ritardare verifiche o controlli);

2. Creazione di fondi neri per finanziare attività finalizzata alla corruzione di Funzionari Pubblici per conseguire indebiti vantaggi, attraverso la sovrapproduzione di acquisti o l'emissione di fatture per operazioni inesistenti;

3. Selezione fornitori indicati o legati a Funzionario Pubblico al fine di ottenere dallo stesso indebiti vantaggi e/o trattamenti di favore;

4. Elargizione di denaro o altra utilità al fine di ottenere da parte di Funzionari Pubblici il rilascio di autorizzazioni o concessioni o il compimento di atti del proprio ufficio (es. per "agevolare/ velocizzare" una pratica di interesse dell'azienda) oppure di atti contrari ai doveri d'ufficio (es. omettere o ritardare verifiche o controlli);

5. Elargizioni di denaro o altra utilità al fine di ottenere da parte di Funzionari Pubblici il rilascio di certificazioni;

6. Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri;

7. Utilizzo di artifici o raggiri (documenti o dati falsi, fatture false o gonfiate, false dichiarazioni) per ottenere i finanziamenti, anche tramite consulenti esterni;

8. Elargizione e promessa di elargizione di denaro o altra utilità a Funzionario Pubblico per ottenere trattamenti di favore nel compimento di atti del proprio ufficio, ad esempio in fase di verifica e controllo regolarità documenti aziendali;

9. Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri per finalità corruttive, falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio;

10. Elargizione di denaro o altra utilità al pubblico ufficiale, che a ciò abbia indotto il privato a fronte della promessa di un trattamento di favore per l'azienda, consistente ad es. nell'accelerazione di una pratica volta ad ottenere una concessione/autorizzazione pubblica, in assenza dei presupposti di legge;

**Indebita percezione di erogazioni, truffa e frode informatica ai danni dello Stato, le cui condotte possono ricondursi a titolo esemplificativo, a:**

11. Alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervento senza diritto su dati, informazioni, programmi allo scopo di trarne profitto a danno dello Stato o di un ente pubblico (frode informatica);

---

12. Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mancata trasmissione delle informazioni dovute, al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea (indebita percezione di contributi pubblici);

13. Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mancata trasmissione delle informazioni dovute, al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea (indebita percezione di contributi pubblici).

**B. Reati societari** le cui condotte possono ricondursi a titolo esemplificativo a:

1. Esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari;

2. Occultamento di documenti o con altri artifici che impediscano o ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo legalmente attribuite ai soci, organi sociali o alle società di revisione;

3. Formazione, aumento e rappresentazione di un capitale sociale fittizio: attribuzione di azioni/quote di valore complessivamente superiore all'entità del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni/quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti; sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione;

4. Corruzione di soggetti privati, quali Amministratori, Direttori Generali, Sindaci, Liquidatori o Dirigenti di altra società (es. di aziende concorrenti, società fornitrici etc.), che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità da parte di esponenti di Aulab S.r.l. compiono od omettono atti contrari alla loro funzione o mansione, facendo ottenere alla società un vantaggio economico nella fornitura di prodotti o servizi o nella stipula di contratti con clienti o, ancora, un vantaggio sul mercato.

**C. Reati contro l'industria e il commercio**, quali, ad esempio la turbata libertà di esercizio dell'industria o del commercio, attuata mediante violenza o mezzi fraudolenti che impediscano alla persona offesa di esercitare liberamente e regolarmente la propria attività commerciale o industriale; oppure il compimento di atti di concorrenza sleale mediante l'utilizzo di minaccia o violenza.

---



**D. Delitti in materia di violazione della normativa sul diritto d'autore, le cui condotte possono ricondursi a titolo esemplificativo, a:**

1. Divulgazione, anche mediante l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
2. Divulgazione di un'opera altrui non destinata alla pubblicità o usurpazione della paternità di un'opera;
3. Duplicazione abusiva, ai fini di lucro, di programmi per elaboratore o distribuzione o ancora detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE);
4. Predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

**E. Reati tributari:** fattispecie che mira a punire oltre alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, anche la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'occultamento o distruzioni di documenti contabili, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e l'indebita compensazione di crediti inesistenti.

**F. Disposizioni in materia di criminalità organizzata:** perché si realizzi il reato di associazione per delinquere, è sufficiente la constatazione dell'esistenza effettiva di un accordo criminoso tra almeno tre persone, al fine di commettere reati di qualsiasi natura, anche diversi da quelli indicati come reati presupposto del Decreto, dai quali anche l'azienda tragga vantaggio.

**G. Reati transazionali:** vi rientrano l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia, se rivestono carattere di transnazionalità.

**H. Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio, tra cui, a titolo esemplificativo:**

1. L'acquisto, la ricezione o l'utilizzo di beni derivanti da attività illecita, in considerazione del loro minor prezzo, pur conoscendone la provenienza illecita;
-

2. L'impiego, da parte di un soggetto apicale di Aulab S.r.l. abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
3. L'impiego, da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, del denaro, beni o altre utilità, provenienti dalla commissione di tale delitto, in attività economiche,
4. Finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

**G. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**, le cui condotte possono ricondursi a titolo esemplificativo, a:

1. Accesso non autorizzato a sistemi informatici, programmi o banche dati (ma non può considerarsi utilizzo abusivo di una banca dati l'esercizio ordinario delle attività di interrogazione per uso privato compiute da parte degli utenti a ciò autorizzati e sul presupposto di una gestione normale della banca dati);
2. Utilizzo abusivo di profili di autenticazione;
3. Mascheramento di identità logica;
4. Violazioni disposizioni del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche e del Reg. EU 2016/679 (TU Privacy);
5. Produzione documentazione fraudolenta.

**I. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**: si verifica in ogni caso in cui si interferisca nel processo di formazione di una prova testimoniale, in modo da alterarne la genuinità, allo scopo di ottenere un vantaggio dall'esito di un procedimento giudiziale.

**J. Lesioni o omicidio colposo derivante dall'inosservanza di norme volte a tutelare la sicurezza sul lavoro**: a titolo esemplificativo, la fattispecie si può realizzare ogni volta in cui, nell'esecuzione del rapporto di lavoro un dipendente riporti una lesione, conseguentemente alla mancata predisposizione da parte dell'azienda di misure idonee a prevenire l'incidente secondo quanto previsto dal T.U. S.L. n. 81/08.

---

Data la maggior probabilità di accadimento secondo l'analisi dei rischi effettuata, la Parte Speciale del presente Modello sarà dedicata e limitata alla previsione di regole di condotta e protocolli specifici in relazione alle fattispecie di reato sopra evidenziate.

## **6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **6.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza**

In base alle previsioni del D. Lgs. n. 231/01, l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento (nel presente Modello definito Organismo di Vigilanza) deve essere un organismo interno alla Società (art. 6, 1, b) del D. Lgs. n. 231/01) e diverso dall'Organo dirigente.

Per garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") riporta direttamente ai vertici della Società. Nel caso di specie, ha come referente il Consiglio di Amministrazione.

In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l'Organismo di Vigilanza è stato definito in modo da rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Autonomia e indipendenza, qualità assicurata collocando l'OdV come unità di staff in elevata posizione gerarchica e non attribuendogli compiti operativi, in modo da non minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- Professionalità, caratteristica garantita dal livello di preparazione, esperienza e conoscenza dei soggetti scelti come componenti dell'OdV;
- Continuità di azione, assicurata dalla scelta di individuare e insediare all'interno della società una struttura (non intesa semplicemente come singola persona) esclusivamente dedicata all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative (o quantomeno senza un ruolo preminente in uno dei processi a rischio) che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari;
- Potere di modifica e di iniziativa, facoltà riconosciuta all'OdV perché possa esercitare le iniziative necessarie per adeguare il Modello alle esigenze connesse al verificarsi di deviazioni o violazioni rispetto alle norme previste nel modello stesso o alle esigenze concrete dell'Organizzazione.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- (a) non devono rivestire cariche all'interno del consiglio di amministrazione;
-

- (b) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- (c) se esterni alla Società, non devono intrattenere - direttamente o indirettamente - con la Società, né con società da essa controllate o ad essa collegate relazioni economiche di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche con riferimento alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica;
- (d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi;
- (e) non devono avere relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il terzo grado con componenti dell'organo di amministrazione, persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, i sindaci della Società e gli esponenti della società di revisione, nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;

L'OdV di Aulab S.r.l. può essere sia un organo collegiale che monocratico, i cui membri, sia esterni che interni, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

L'incarico ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è conferito per la durata di tre anni e può essere rinnovato. In caso di organo collegiale e di cessazione di un singolo componente, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, a cui provvede senza indugio il Consiglio di Amministrazione.

La carica del nuovo membro nominato scade contestualmente a quella degli altri componenti già nominati dell'OdV.

La cessazione dell'incarico dell'intero Organismo di Vigilanza può avvenire per una delle seguenti cause:

- Scadenza dell'incarico;
- Revoca (solo per giusta causa) dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- Rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- sopravvenienza di una causa di ineleggibilità.

## 6.2. Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, Consulenti e Partner;
  - sull'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura Aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al D. Lgs. n. 231/01;
-

- sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del *management* operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (“controllo di linea”), da cui l'importanza di un processo formativo del personale.

All'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello, richiedendo l'emanazione di apposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore in Aulab S.r.l. e coordinandosi con le altre funzioni all'interno della società;
  - condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
  - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organi societari;
  - coordinarsi con il Responsabile delle Risorse Umane e della Sicurezza, Prevenzione e Protezione per i programmi di formazione per il personale;
  - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
  - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
  - coordinarsi con le altre funzioni Aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management: i) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/01; ii) sui rapporti con Consulenti e Partner;
  - interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
  - verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
  - riferire periodicamente agli organi sociali in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
-

- curare la regolare tenuta e l'efficacia delle informative di supporto all'attività ex D. Lgs. n. 231/01;
- diffondere la conoscenza della regolamentazione del sistema di gestione delle segnalazioni di illecito ed eventualmente curare la relativa formazione;
- gestire il processo di analisi e valutazione delle segnalazioni di illecito o di inosservanza del MOG, comunicandone i risultati agli organi a ciò deputati;
- vigilare sul rispetto del divieto di atti di ritorsione nei confronti del segnalante, segnalando agli organismi competenti le eventuali sue violazioni

Per il migliore espletamento dei propri compiti, all'OdV sarà assegnato un budget annuale di spesa, di cui può eventualmente e liberamente disporre, salvo obbligo di rendiconto. Il *budget* può essere integrato in seguito a motivata richiesta da parte dell'OdV.

### 6.3. Reporting nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Ogni 6 mesi l'Organismo di Vigilanza prepara un rapporto scritto sulla sua attività per l'organo dirigente avente ad oggetto:

- a) l'attività svolta dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;
- b) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello.

### 6.4 Regole di funzionamento dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza può disciplinare con specifico regolamento le modalità del proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno trimestralmente;
  - le sedute si possono tenere in presenza o da remoto;
  - l'Assemblea dei Soci, l'organo amministrativo e l'organo di controllo possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;
  - per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
  - le decisioni vengono assunte sulla base di decisioni unanimi; in caso di mancanza di unanimità, prevale la decisione maggioritaria;
-

I verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio.

#### **6.5. Altre attività di controllo e reporting previste dalla legge o da regolamenti interni**

L'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi con le funzioni competenti presenti in azienda, per i diversi profili specifici ed in particolare (ma non esclusivamente):

- con il Responsabile della Funzione Finanza e Controllo, per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari e tributari;
- con il Responsabile delle Risorse Umane, per tutto ciò che concerne la gestione del personale dipendente e dei collaboratori, i procedimenti disciplinari conseguenti a violazioni rilevanti ex D. Lgs. n. 231/01 ed alla formazione del personale;
- con la Funzione Sicurezza, Prevenzione e Protezione e ambiente per la verifica degli adempimenti relativi al T.U. n. 81/08;
- con la Direzione Generale per tutti gli aspetti collegati alla gestione e direzione dell'attività dell'azienda e per la contrattualistica.

#### **6.6. Verifiche periodiche**

Per espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso. Per svolgere al meglio il proprio compito, l'Organismo si può avvalere del contributo di alcune risorse reperite dalla Direzione per il compimento di compiti meramente esecutivi collegati e/o propedeutici alle attività di controllo ed è dotato di idonei poteri per avvalersi, di volta in volta, delle competenze professionali e tecniche delle diverse Funzioni Aziendali laddove l'attuazione del Modello o l'attività di rilevazione e mappatura dei rischi comporti la necessità di approfondire particolari tematiche.

Le attività sono poste in essere all'OdV indipendentemente da altri organismi o strutture aziendali. L'OdV, anche per tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
  - di accedere liberamente presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
-

- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziata dal Consiglio di Amministrazione.

### **6.7. Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo**

Aulab S.r.l. istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a questo ultimo di acquisire le informazioni utili per l'esercizio della sua attività di controllo.

L'afflusso di informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/01, incluse quelle di natura ufficiosa, quali quelle provenienti da Dipendenti, Consulenti, Partner, deve essere centralizzato verso l'Organismo di Vigilanza, che le valuterà a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni potranno essere in forma scritta, come indicato anche nel Codice Etico di Aulab S.r.l., oppure potranno essere effettuate in forma orale direttamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza prevede i tempi e le modalità in cui le segnalazioni di eventuali difformità o violazioni debbano essere trasmesse a tale organismo, mediante il regolamento di funzionamento di cui si auto dota.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire, anche ai sensi della L. n. 179/2017, i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati all'interno della società o a pratiche non in linea con le regole di condotta adottate da Aulab S.r.l.

Le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dalle Funzioni competenti riguardano:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
  - notizie e documentazione relative ad appalti affidati da Enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
-



- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali l'Autorità Giudiziaria procede per i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei Provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01;
- il sistema di deleghe di Aulab S.r.l.

I flussi informativi verso l'OdV possono essere così schematizzati.

#### FLUSSI INFORMATIVI

#### FREQUENZA

<ul style="list-style-type: none"> <li>• gli atti notificati ad Aulab Sr.l. dall'Autorità Giudiziaria penale relativi all'accertamento di uno o più reati tra quelli previsti nel Decreto</li> </ul>	Tempestivamente
Ogni variazione dell'organigramma/funzionigramma/deleghe di Aulab S.r.l.	Tempestivamente
ogni eventuale variazione della composizione degli Organi societari	Tempestivamente
le deliberazioni assunte da Aulab S.r.l. inerenti alle richieste di finanziamenti e/o contributi, erogati dallo Stato e da ogni altro ente pubblico, anche comunitario	Tempestivamente
gli accessi ed eventuali verbali di accertamento elevati a carico di Aulab S.r.l. da qualsiasi Autorità di controllo per violazioni in materia: tributaria, previdenziale/contributiva, ambientale, salute e sicurezza sul lavoro	Tempestivamente

---

gli esiti di ogni procedimento disciplinare instaurato nei confronti dei dipendenti di Aulab S.r.l. per qualsiasi violazione di carattere disciplinare e/o del Modello e del Codice Etico	Tempestivamente
la richiesta di nuove e strategiche autorizzazioni alla p.a.	Tempestivamente
l'acquisto o cessione di beni con parti correlate	Tempestivamente
report interni e/o degli enti di certificazione	Tempestivamente con cadenza periodica
segnalazioni non in linea con i principi del modello e codice etico	immediatamente rispetto al momento in cui se ne è avuta conoscenza
bilancio e revisioni organi di controllo	ogni anno
Relazioni organi di controllo	Annuale/occasionale
Report contenzioni in essere	Annuale
Report acquisti beni e servizi infragruppo	Annuale

Ulteriori flussi informativi sono previsti nelle distinte sezioni della parte speciale.

L'OdV può adottare canali informativi a sé dedicati (linee telefoniche, *mail boxes* etc.), allo scopo di garantire la riservatezza di cui sopra e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni. Ogni informazione/segnalazione ricevuta sarà conservata dall'OdV in un apposito archivio riservato (informatico e/o cartaceo).

## 6. WHISTELBLOWING

Attraverso il D.lgs. n. 24/2023, provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, il Legislatore ha inteso migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, ai comportamenti impropri e non etici. Inoltre, il Legislatore ha voluto introdurre maggiori tutele nei confronti degli autori delle segnalazioni, incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite, comprese le violazioni del Modello 231/01.

Nel dettaglio, la previsione normativa di cui sopra, in vigore dal 15 luglio 2023, è intervenuta abrogando i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/01, e ha modificato, altresì, l'art. 6 comma 2-bis, che oggi prevede quanto segue *"I Modelli di cui al comma 1, lett. a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)"*.

---

La Società, coerentemente al suo costante impegno nel conformarsi alle normative vigenti, ha implementato un sistema di segnalazione di seguito illustrato e meglio dettagliato nella “Procedura per le segnalazioni cd. Whistleblowing” a cui si rimanda.

### **7.1 Soggetti autorizzati a segnalare**

Sono legittimati ad effettuare segnalazioni coloro che operano nel contesto di Aulab S.r.l., in particolare: soggetti apicali, subordinati o terze parti rilevanti (come soggetti terzi legati alla Società da rapporti contrattuali, anche occasionali e/o soltanto temporanei, che agiscono, operano e collaborano a qualsiasi titolo con la Società (ad esempio gli appaltatori, i fornitori, i consulenti e lavoratori autonomi, gli agenti, i partner d'affari, i clienti, etc..).

### **7.2 Oggetto della Segnalazione**

Può costituire oggetto di segnalazione:

- la comunicazione di informazioni aventi ad oggetto la conoscenza della commissione o il sospetto, fondato su elementi concreti, della commissione o dell'elevata probabilità di commissione nell'ambito dell'attività della società di illeciti relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno (per ogni ulteriore approfondimento si rimanda all'Allegato al D.Lgs. 24/2023);
  - la comunicazione di informazioni aventi ad oggetto la conoscenza di violazioni o il sospetto, fondato su elementi concreti, della commissione (o dell'elevata probabilità di commissione) di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei Modelli o del Codice Etico o delle procedure interne adottate dalla Società;
  - la comunicazione di informazioni aventi ad oggetto il fondato sospetto o la conoscenza di comportamenti finalizzati ad occultare i comportamenti scorretti di cui ai punti 1 e 2 che precedono.
-

Le segnalazioni devono essere puntuali, non generiche e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa. Le segnalazioni devono inoltre fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti.

Viceversa non sono oggetto della procedura whistleblowing le doglianze di carattere personale del segnalante e/o rivendicazioni/istanze che rientrino nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi. In particolare, le disposizioni del Decreto non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvi i casi nei quali le rivendicazioni del segnalante possono assumere rilevanza ai sensi del d.lgs. 231/01;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

### **7.3 Canali di trasmissione della segnalazione interna**

L'organo competente a ricevere, gestire e dare seguito alla segnalazione interna è il Comitato Whistleblowing (di seguito anche solo "Comitato WB") istituito presso Multiversity S.p.A, composto dal Head of Business Legal & ESG, Privacy and 231 Regulatory Affairs, dal Risk & AML Manager e da un membro dell'Organismo di Vigilanza di Multiversity S.p.A. ai sensi del D.lgs. n. 231/01 (d'ora in poi anche "OdV").

Nel caso in cui vi sia un caso di conflitto di interessi ovvero quelle fattispecie in cui il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, la segnalazione dovrà essere indirizzata all'ODV che ne garantirà la gestione efficace, indipendente e autonoma, sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina, fatto salvo il caso in cui il conflitto di interesse riguardi il membro del Comitato Whistleblowing che sia anche membro dell'Organismo di Vigilanza, nel qual caso la segnalazione dovrà essere indirizzata all'Anac.

In conformità al D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 ed al fine di favorire la ricezione in forma riservata delle segnalazioni, Aulab ha previsto i seguenti canali di comunicazione, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81 del 2015:

---

- **Piattaforma informatica** - form o messaggio vocale: Piattaforma informatica dedicata messa a disposizione dalla Società. Per l'accesso alla piattaforma è sufficiente collegarsi al link <https://multiversity.integrityline.com/> e seguire la procedura guidata per il rilascio delle necessarie informazioni. La piattaforma consente di inoltrare la segnalazione attraverso la compilazione di un *form* preimpostato e la creazione di una password personale che, congiuntamente all'ID (identificativo) della segnalazione creata, consentirà al segnalante di gestire la segnalazione presentata. La piattaforma assicura la massima riservatezza del segnalante, e consente di effettuare anche la segnalazione in forma anonima, con impossibilità di risalire all'autore della stessa. La piattaforma permette, altresì, di inoltrare la segnalazione attraverso la registrazione di un messaggio vocale che, grazie, all'ausilio di effetti sonori, risulterà alterata e non riconoscibile, così da poter garantire la riservatezza del segnalante. La segnalazione mediante messaggistica vocale rimane registrata e conservata con le modalità successivamente indicate. Per la tutela della riservatezza il sistema informatico in uso non consente la tracciatura, sia sulla piattaforma che sui sistemi informatici in uso per la trasmissione ed il monitoraggio delle comunicazioni, nel momento in cui viene stabilita la connessione alla piattaforma medesima (ad esempio mediante uso di proxy o firewall).
  - **Posta ordinaria** - A mezzo del servizio postale, in busta chiusa, indirizzata al Comitato Whistleblowing presso la sede della Società (Piazza dei Santi Apostoli 49, Roma, o, altra sede successivamente adottata), recante la seguente dicitura: "Riservata personale per il Comitato Whistleblowing". Secondo quanto indicato dalle Linee Guida ANAC al fine della protocollazione riservata della segnalazione a cura del Comitato Whistleblowing del gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita, da parte del segnalante, in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al Comitato Whistleblowing. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del Comitato Whistleblowing. La specificazione della suindicata dicitura è indispensabile al fine di garantire la riservatezza in merito alla segnalazione.
  - **Incontro diretto** - È data facoltà al segnalante di richiedere un incontro diretto con uno o più membri del Comitato Whistleblowing. Deve essere garantita la possibilità dell'incontro in un termine massimo di 10/15 giorni dalla richiesta. L'incontro deve avvenire in un luogo idoneo a tutela la riservatezza del segnalante. A tal fine, su consenso del segnalante, gli incaricati del Comitato WB potranno procedere con
-

la registrazione delle dichiarazioni. In caso contrario si procederà con la redazione di un verbale dell'incontro sottoscritto da tutte le parti e di cui verrà fornita copia al segnalante.

#### **7.4 Segnalazione Esterna**

La persona segnalante può anche effettuare una segnalazione cd. “esterna” all’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”), accedendo al sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “whistleblowing” (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), come previsto dagli Articoli 6 e 7 del D. Lgs 24/2023, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- i canali di segnalazione interna adottati da Aulab non dovessero essere attivi o, se attivi, non conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 24/2023;
- la persona segnalante abbia effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- qualora il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica disciplinata dall’art. 15 del D.lgs. 24/2023, cioè tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Le modalità con le quali possono essere effettuate le segnalazioni esterne e le divulgazioni pubbliche all’ente sono consultabili sul sito web dell’ANAC.

---

## 7.5 Sistema di protezione

Aulab si impegna a garantire la riservatezza dei segnalanti, in ogni contesto successivo alla segnalazione, e ad impedire qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Pertanto, nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione sia interna che esterna o pubblica non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Non costituisce forma di ritorsione o misura discriminatoria di alcun genere l'irrogazione di sanzioni disciplinari nel caso in cui sia stato accertato, anche con sentenza di primo grado, che la segnalazione era infondata ed è stata effettuata con dolo o colpa grave.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante può essere denunciata all'ANAC da parte del segnalante. In caso di ritorsioni l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro che adotterà i provvedimenti di propria competenza.

Le persone segnalanti non incorrono in responsabilità per l'acquisizione delle informazioni segnalate a condizione che tale acquisizione o accesso non costituisca di per sé reato.

## 8. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

### 8.1. Destinatari del Modello

Le prescrizioni del Modello sono indirizzate agli organi societari ed ai loro componenti, a tutti i collaboratori interni ed esterni della società, agli agenti, ai fornitori ai consulenti esterni e a tutti coloro che interagiscono con Aulab S.r.l.

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la società. La società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico e ne sono destinatari i seguenti soggetti:

- a) i Soci;
  - b) gli Organi Sociali costituiti, nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo all'interno di Aulab S.r.l.;
-

- c) il personale della società, rappresentato dai lavoratori dipendenti, parasubordinati, collaboratori, agenti, etc.;
- d) i consulenti nonché i fornitori di beni e servizi, anche professionali, e chiunque svolga attività in nome e per conto di Aulab S.r.l. ovvero sotto il controllo di essa;
- e) i terzi che entrano in rapporto con Aulab S.r.l.;

I destinatari del Modello sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed a conformarsi alle sue regole comportamentali.

In particolare, le principali regole di condotta prevedono che:

- non siano posti in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/01;
  - non siano poste in essere situazioni di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
  - non siano fatte elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
  - sia rispettata la prassi aziendale ed il relativo budget per la distribuzione di omaggi e regali per evitare che, qualsiasi forma di regalo, al di fuori dei limiti consentiti, possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - così come quelli eventualmente ricevuti da dipendenti della società, devono essere documentati in modo adeguato a consentire verifiche ed autorizzati dal Responsabile di funzione;
  - sia immediatamente riferita, in particolare da parte dei Responsabili di funzione, qualsiasi situazione di irregolarità all'Organismo di Vigilanza;
  - siano determinati solo per iscritto i compensi dei Consulenti e dei Partners;
  - nessun tipo di pagamento sia effettuato per contanti, così come previsto dalle procedure esistenti e dalla normativa in materia di antiriciclaggio, fatto salvo per le spese effettuate come piccola cassa;
  - siano rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;
  - siano istituite, da parte degli amministratori, apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo sulla società da parte di altri soggetti (soci, società di revisione) e il rapido accesso alle informazioni societarie attribuite dalla legge.
-



## 8.2. Comunicazione

La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico rappresentano un requisito essenziale per l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti collaborativi della società non solo con il personale dipendente ed i collaboratori, ma anche con terzi.

Nei confronti di tutti i destinatari del Modello, Aulab S.r.l. s'impegna a diffondere la conoscenza dello stesso ed ogni connessa informativa in un contesto di assoluta trasparenza, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei soggetti che ne sono destinatari nelle aree di attività a rischio. Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento, unitamente ai principi contenuti nel Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

La comunicazione avviene sia tramite strumenti informatici (ad esempio: Intranet o posta elettronica), sia mediante consegna di documentazione idonea allo scopo, messa a disposizione anche presso gli uffici del Responsabile della Funzione di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, all'atto dell'accettazione della loro nomina, devono dichiarare e/o sottoscrivere analogha dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e dei principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento. I consulenti e fornitori possono consultare il Codice Etico pubblicato sul sito internet della Società e/o ricevere dall'Ufficio Acquisti dell'azienda un'informativa dello stesso.

Il presente documento ed i principi di riferimento in esso contenuti sono, altresì, comunicati a ciascun Dirigente il quale, in relazione al particolare rapporto fiduciario ed al margine di autonomia gestionale riconosciuta al ruolo, è chiamato a collaborare fattivamente per la corretta e concreta attuazione dello stesso.

I Dirigenti devono sottoscrivere un'impegnativa analogha a quella sottoscritta dai membri degli Organi Sociali.

## 8.3. Formazione del personale

Al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al presente documento e al Codice Etico, la società deve garantire un'idonea attività di formazione del personale, che dev'essere differenziata, nei contenuti, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza dell'Organo Dirigente, che individua le risorse interne od esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione.

---

Tali risorse procedono in coordinamento con l'OdV, che ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all'organizzazione delle sessioni di formazione.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria e, conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento al quadro normativo di riferimento (D. Lgs. n. 231/01 e Linee Guida di cui al capitolo 2), al Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, nonché ai protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso.

Nei casi di nuovi ingressi in organico successivi all'adozione del Modello dev'essere effettuata un'apposita sessione di formazione.

Della formazione effettuata deve essere tenuta puntuale registrazione.

Infine, la pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento.

#### **8.4. Informativa a collaboratori esterni e partners**

La Società comunica l'adozione del Modello e del Codice Etico ai propri Consulenti e Partners mediante la pubblicazione sul proprio sito internet e/o idonea informativa inviata dall'Ufficio Acquisti.

### **9. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**

#### **9.1. Premessa**

Il Sistema Disciplinare di seguito descritto è stato elaborato in funzione di quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, che prevedono l'esonero dalla responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto per quelle società che abbiano adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, correlato ad un sistema di sanzioni disciplinari da irrogare nel caso di inosservanza delle regole contenute nello stesso.

La previsione di un adeguato sistema sanzionatorio è funzionale alla prevenzione della violazione sia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sia del Codice Etico e di ogni procedura aziendale. Al fine di dotarsi di un Sistema Disciplinare idoneo a dare forza ai principi del Codice Etico ed alle regole che compongono il Modello, Aulab S.r.l. ha predisposto il presente documento, tenendo in considerazione che la commissione o il concorso nella commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 è già sanzionata dal Codice Penale e dalle

---

eventuali Leggi speciali in materia e che, pertanto, le regole e le sanzioni richiamate dal Sistema Disciplinare integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.

Poiché le eventuali violazioni del Modello e/o del Codice Etico e/o delle procedure aziendali ledono il rapporto di fiducia con la società, la loro conseguenza è l'applicazione di sanzioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale rilevanza penale delle condotte poste in essere.

Il presente Sistema Disciplinare è stato predisposto nel rispetto degli articoli 2118 e 2119 del Codice Civile, della Legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) e del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di esso viene data ampia diffusione tramite la distribuzione di una copia per ogni dipendente. L'illustrazione del contenuto del Sistema Disciplinare forma oggetto anche dell'attività di formazione prevista dal Decreto.

## **9.2. Le violazioni sanzionabili**

Costituisce violazione cui consegue l'applicazione di sanzioni disciplinari la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico e/o delle procedure aziendali, nonché l'omissione di azioni o comportamenti dagli stessi prescritti che:

- espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/01;
- siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/01, con la conseguente applicazione a carico della società delle sanzioni previste dal medesimo Decreto.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, l'avvio del procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

## **9.3. Criteri di commisurazione delle sanzioni**

Le sanzioni irrogabili saranno sempre commisurate alla gravità dell'infrazione ed alla reiterazione della stessa. La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base dei seguenti elementi:

- tempi e modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
  - presenza e intensità dell'elemento intenzionale;
  - livello di responsabilità dell'autore dell'illecito;
  - entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la società, per i suoi dipendenti e per tutti i portatori di interesse della società stessa;
-

- prevedibilità delle conseguenze;
- circostanze in cui si è verificata l'infrazione.

La recidiva costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

#### **9.4. Ambito di applicazione del sistema disciplinare**

Il Sistema Disciplinare si applica a tutti i collaboratori ivi compresi i membri degli Organi Sociali, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i partners commerciali, i consulenti e tutti i terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con Aulab Sr.l.

#### **9.5. Le sanzioni nei confronti dei dipendenti e collaboratori interni**

Le sanzioni irrogabili in caso di illeciti disciplinari da parte dei dipendenti sono quelle previste dalle "*Norme comportamentali e disciplinari*" adottate in azienda in base al CCNL in vigore, nel rispetto delle procedure di cui dall'articolo 7 della L. n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, si precisa che il presente Sistema Disciplinare integra e non sostituisce il più generale Sistema sanzionatorio inerente i rapporti tra datore di lavoro e dipendente e fa riferimento all'apparato sanzionatorio esistente e, cioè, le norme contenute nei Contratti Collettivi applicati in azienda. In particolare, ai lavoratori subordinati di Aulab S.r.l. si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi, che prevede:

- l'ammonizione verbale;
- l'ammonizione scritta;
- la multa;
- la sospensione dalla prestazione lavorativa;
- il licenziamento.

Con riferimento agli illeciti rilevanti ai fini della normativa prevista dal D. Lgs. n. 231/01, incorre nei provvedimenti disciplinari dell'ammonizione verbale, dell'ammonizione scritta, della multa, della sospensione dalla prestazione lavorativa, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello Organizzativo di Gestione e di Controllo (ad esempio: non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o del Codice Etico.

---

La sanzione dev'essere sempre commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa, per cui al richiamo verbale o all'ammonizione scritta si fa ricorso per le mancanze di minor rilievo, alla multa ed alla sospensione della prestazione lavorativa per quelle di maggior rilievo.

Incorre, invece, nel più grave provvedimento di licenziamento, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. n. 231/01, provocando all'azienda grave nocumento morale o materiale.

In tale condotta si ravvisa un'infrazione così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

Il sistema sanzionatorio deve rispondere alla regola del contraddittorio, implicando il coinvolgimento della persona imputata di aver violato la regola, la quale, avendo conosciuto l'addebito, deve poter addurre, in tempi ragionevoli, giustificazioni a sua difesa.

Ai lavoratori deve essere data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni in materia di D. Lgs. n. 231/01, che estende l'ambito di applicazione del sistema sanzionatorio già vigente ad ipotesi di violazione del Modello e/o del Codice Etico e/o di procedure aziendali, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni che le hanno giustificate e riassumerne il contenuto. Il sistema sanzionatorio fa riferimento ai singoli contratti di categoria e sarà quindi coerentemente applicato anche a lavoratori eventualmente assunti con diverso contratto di lavoro.

## **9.6. Il procedimento disciplinare**

Il procedimento disciplinare ai fini dell'irrogazione di eventuali sanzioni è quello previsto e disciplinato dallo Statuto dei lavoratori e dall'att. 48 del CCNL del commercio, terziario, distribuzione e servizi vigente in azienda. In caso di violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e di inottemperanza ai principi del Codice Etico ed alle regole del Modello è, in ogni caso, previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni.

## **9.7. Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti**

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello da parte del personale dirigente della società, il presente Sistema Disciplinare è applicato in conformità alla legge, al relativo contratto e al CCNL di riferimento. L'irrogazione della sanzione risolutiva del rapporto è giustificabile ogniqualvolta un Dirigente ponga in essere

---

comportamenti in violazione del Modello tali da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente.

#### **9.8. Le sanzioni nei confronti di coloro che hanno la legale rappresentanza, l'amministrazione e/o il controllo della società e dei membri dell'Organismo di Vigilanza**

Le eventuali infrazioni e violazioni compiute dagli Amministratori della società devono essere tempestivamente comunicate dall'Organismo di Vigilanza e al Sindaco per la valutazione degli opportuni provvedimenti.

Nel caso di violazioni gravi potrà essere esperita dalla società l'azione di responsabilità prevista dagli articoli 2393 e ss. Codice Civile, con la conseguente destituzione dalla carica.

Costituisce infrazione sanzionabile ai sensi del presente Sistema Disciplinare anche il comportamento negligente e/o l'imperizia da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci o dell'Organismo di Vigilanza, che abbiano omesso rispettivamente il controllo sull'attuazione, il rispetto e l'aggiornamento del Modello.

Il procedimento disciplinare a carico del Sindaco è gestito dal Consiglio di Amministrazione, sentito in ogni caso l'Organismo di Vigilanza.

Anche il procedimento disciplinare a carico di un componente dell'Organismo di Vigilanza è gestito dal Consiglio di Amministrazione, previo confronto con il Collegio Sindacale.

#### **9.9. Le sanzioni nei confronti di consulenti e dei terzi**

Ogni violazione di quanto previsto dal Modello e/o dal Codice da parte dei consulenti o dei terzi che intrattengano rapporti con la società o la commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 sono sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei contratti, lettere di incarico o accordi in genere che regolano i rapporti con Aulab S.r.l., che potranno comportare anche la risoluzione del contratto e l'interdizione a successivi rapporti contrattuali con la società.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento da parte della società, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla sua immagine o attività, come nel caso di applicazione nei confronti della stessa delle misure interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/01.

#### **9.10. Garanzie inerenti al sistema di segnalazione (c.d. "whistleblowing")**

Conformemente a quanto stabilito dal D.lgs. 24/23, la violazione degli obblighi di riservatezza dei dati di coloro che effettuano segnalazioni è ritenuta come una violazione grave alla stessa stregua di una violazione del Modello

---

di Organizzazione Gestione e Controllo e come tale viene sanzionata. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, è nullo.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

In caso di controversie successive alla presentazione della segnalazione e legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizioni del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, è onere del datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti di soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Autorità amministrativa competente secondo legge, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Tale ultimo comportamento sarà ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello di organizzazione gestione e controllo e del Codice Etico.

---